



DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE n. 13 del. 24 gennaio 2017

OGGETTO HOUSE C.C.I.A.A. Società consortile a r.l. – Aggiornamento e determinazioni conseguenti.

PRESENTI ASSENTI

PAOLETTI Antonio	Presidente settore commercio	X	
MADRIZ Gianluca	Vice Presidente vicario settore commercio	X	
BRAVAR Diego	settore industria		X
CIARROCCHI Massimiliano	settore servizi alle imprese	X	
FERUGLIO Carlo Antonio	settore agricoltura	X	
ROMANELLI Manlio	settore servizi alle imprese	X	
ROMANELLI Maura	settore artigianato	X	

GIORDA Marcello	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
BASSAN Joram	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
BATTIG Giulia	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X	

Il Presidente si richiama ai contenuti del provvedimento giuntale n. 140 dd. 31.10.2013 con cui è stata deliberata la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata strumentale, “*in house*” con la Camera di Commercio di Gorizia, con capitale sociale di € 50.000,00, suddiviso in parti uguali tra i due soci.

Ricorda ancora che, con successiva deliberazione n. 147 dd. 18.11.2013, la Giunta ha approvato le bozze di atto costitutivo e statuto della predetta società in house, autorizzandone la sottoscrizione, formalizzata successivamente con atto pubblico dd. 10.01.2014.

La House C.C.I.A.A Società Consortile a r.l. ha iniziato ad operare dal gennaio 2014 sulla base di un Piano annuale di attività deliberato dal consiglio di amministrazione, previo assenso della Giunta, articolato essenzialmente su tre linee strategiche di intervento: la prima legata all’attività fieristica a supporto della Camera di Commercio di Trieste; la seconda rivolta all’implementazione dell’attività del Laboratorio Chimico Merceologico dell’Ente e la terza finalizzata ad azioni di supporto operativo-amministrativo per entrambi i soci. Dal settembre 2015 è stato previsto un aggiornamento del Piano di attività sociale, finalizzato in particolare, a fornire supporto ai Soci in relazione alle così dette funzioni di regolazione del mercato.

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 13 del 24 gennaio 2017

Il Presidente fa preliminarmente presente che, a seguito della costituzione della nuova Camera di Commercio Venezia Giulia, istituita nel mese di ottobre 2016 quale effetto dell'accorpamento degli enti camerali di Trieste e Gorizia, è venuta a mancare, in relazione alla società in house, la pluralità dei soci, riconducendosi la compagine sociale alla figura giuridica del Socio unico.

Il relatore rende quindi noto che, con decreto legislativo n. 175 dd. 19.08.2016 recante "*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*", è stato emanato il provvedimento che costituisce sostanzialmente la nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 23 settembre 2016.

Nello specifico, l'art. 4 costituisce una delle norme più rilevanti del testo unico in quanto definisce il nuovo perimetro entro cui le società pubbliche possono operare.

In relazione alle novità introdotte dalla citata nuova disciplina, è opportuno segnalare che alcune di esse risultano avere incidenza diretta sull'assetto e sull'operatività delle società *in house* in quanto prevedono e delineano espressamente dei limiti tassativi alle attività che risultano esercitabili attraverso tale forma societaria.

Con particolare riferimento alle società *in house*, il comma 4 dello stesso articolo testualmente dispone che le società in house debbano avere come oggetto sociale **esclusivo** una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d), ed e) del comma 2, ovvero:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 150 del 2016;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2016.

Stante il tenore e la formulazione della disposizione da ultimo citata, che prevede sostanzialmente un vincolo di attività ben preciso e invalicabile, si prospetta in modo evidente l'impossibilità della prosecuzione dell'attività sociale da parte della House C.C.I.A.A. in quanto l'oggetto sociale, come declinato dall'art. 3 del vigente statuto, non è compatibile e non rientra nelle previsioni di cui all'art. 4, co. 4 del decreto legislativo citato.

L'evidenziarsi di tale incompatibilità rende di fatto inevitabile l'attivazione delle procedure previste dall'art. 27 dello statuto societario ove è disciplinato lo scioglimento e liquidazione della Società: al comma 2 del medesimo articolo è

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 13 del 24 gennaio 2017

infatti previsto che, al verificarsi di una delle cause di scioglimento della Società consortile previste dall'art. 2484 del codice civile, ovvero da altre disposizioni di legge o statutarie, l'Assemblea dei soci deliberi lo scioglimento della Società e provveda alla nomina degli organi di liquidazione.

Sotto il profilo dei rapporti di lavoro in essere, mette conto ricordare che la Società ha attualmente nel proprio organico n. 6 dipendenti con contratti di lavoro a tempo determinato, tutti in scadenza il 28 febbraio 2017.

Interviene il Presidente per evidenziare che, pur conformandosi alle nuove disposizioni normative sulle società in house, come sopra esplicitate, che nel caso di specie impongono l'avvio dell'iter di scioglimento della House CCIAA Scarl, sia del pari doveroso valutare il ricorso ad ogni possibile strumento previsto dalla legge per consentire e garantire il mantenimento dell'organizzazione degli eventi fieristici in capo all'Ente camerale ed evitare il rischio di disperdere una così importante esperienza e professionalità maturata in tale ambito, con i lusinghieri successi conseguiti di anno in anno e l'apprezzamento di operatori e soggetti pubblici.

Propone in tal senso di valutare la percorribilità dell'ipotesi, ove possibile, di costituire una società pubblica cui demandare, in via esclusiva, la mission dell'organizzazione, gestione e implementazione degli eventi fieristici sulla base degli indirizzi dell'Ente camerale.

Dopo una breve discussione, interviene il Segretario Generale per osservare che, previa effettuazione degli opportuni approfondimenti, la scelta della costituzione della società pubblica, avente per oggetto sociale la gestione delle fiere, è astrattamente possibile in quanto prevista dal nuovo testo unico sulle società pubbliche, evidenziando tuttavia il fatto che il relativo iter presenta alcuni elementi di complessità, identificati in particolare nell'obbligo di acquisire, ai sensi del decreto legislativo 219/2016, il previo parere vincolante del MISE nonché la necessità dell'invio dell'atto deliberativo di costituzione alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, seppur solo a fini conoscitivi.

Quest'ultimo evidenzia ancora come il decreto legislativo sulle società partecipate preveda inoltre che l'atto deliberativo di costituzione di una società pubblica debba essere analiticamente motivato, soprattutto con riferimento alla necessità della società per il conseguimento delle finalità istituzionali e alle ragioni che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Conclude il Presidente proponendo di avviare fin da subito, parallelamente con il procedimento di scioglimento della società in house camerale, le necessarie valutazioni e il conseguente iter per la costituzione, ove possibile, di una società pubblica per la gestione degli eventi fieristici.

La Giunta camerale,

udita la relazione del Presidente il cui contenuto è condiviso in ogni sua parte;

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 13 del 24 gennaio 2017

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio;

visto il D.Lgs. 165/01;

visto l'art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il quale si dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;

visto il D.Lgs. n. 175 del 2016 recante "*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*";

avuto presente in particolare l'art. 4, comma 4 del citato testo unico che prevede un elenco tassativo di attività esercitabili attraverso le società in house;

considerato che, ai sensi della nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, si rende necessario procedere all'avvio dell'iter di liquidazione della Società consortile a r.l House CCIAA, in quanto risulta che l'oggetto sociale della stessa è incompatibile con la nuova disciplina normativa sopra richiamata;

confermata la volontà dell'Ente camerale di perseguire l'obiettivo della valorizzazione del settore fieristico attraverso la gestione ed organizzazione di eventi espositivi che rappresentano un elemento qualificante dell'attività camerale a favore delle imprese e del tessuto economico locale, anche al fine di non disperdere la competenza e le professionalità maturate in tale ambito;

ritenuto opportuno esperire ogni opportuna valutazione in ordine alla possibilità di costituire un nuovo soggetto giuridico, in aderenza con le vigenti previsioni normative, cui possa essere demandata l'attività di gestione delle manifestazioni fieristiche;

ai sensi dei vigenti Statuti delle accorpate Camere di commercio di Trieste e di Gorizia;

all'unanimità,

d e l i b e r a

1. di prendere atto del venir meno dei presupposti normativi che legittimano la prosecuzione dell'attività della Società consortile House CCIAA, avute presenti le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175/2016 ed in particolare l'art. 4, comma 4 dello stesso;
2. di prendere altresì atto della conseguente necessità di procedere con l'avvio dell'iter di scioglimento e messa in liquidazione della Società consortile secondo le modalità disciplinate nello Statuto sociale;
3. di richiedere in tal senso la convocazione dell'Assemblea nel rispetto delle norme statutarie;

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 13 del 24 gennaio 2017

4. di confermare la volontà dell'Ente camerale di proseguire nella gestione e organizzazione degli eventi fieristici in quanto asset qualificante della Camera e sul quale sono state investite consistenti risorse e un rilevante impegno nel corso degli ultimi anni;
5. di intraprendere, in linea con quanto espresso nel punto precedente, ogni opportuna e necessaria valutazione di natura giuridica ed economica al fine di procedere, in coerenza con le previsioni normative, all'avvio dell'iter volto alla costituzione di una società pubblica, avente quale esclusivo oggetto sociale la gestione e organizzazione di eventi fieristici;
6. di demandare al Segretario Generale l'attuazione di quanto deliberato al punto n. 5).

IL PRESIDENTE
comm. Antonio PAOLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi MEDEOT

CV 190117

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)